Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1945, n. 804.

Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, concernente la soppressione del ruolo per gli affari albanesi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 maggio 1940, n. 691;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'indennità prevista al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, spetta soltanto alla vedova, ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al primo comma dello stesso art. 2, deceduti prima del 21 gennaio 1945, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 427.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 805.

Prezzi base di cessione ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione nell'Italia settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo mondo e vestito, della segale e del granoturco di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione, sono fissati, con decorrenza 1° agosto 1945, per il Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina ed Emilia, come segue:

grano tenero e duro e orzo mondo, L. 1120,85 al q.le franco molino merce nuda;

orzo vestito, L. 845,60 al q.le franco molino merce nuda;

segale, L. 1018 al q.le franco molino merce nuda;

granoturco, L. 1006,05 al q.le franco molino merce nuda.

I prezzi predetti sono, fra l'altro, comprensivi;

a) della quota per le spese di trasporto dei cereali « franco molino », delle farine per panificazione « franco magazzino intercomunale », degli sfarinati per pastificazione « franco pastificio » e della pasta « franco magazzino intercomunale ».

Mediante detta quota dovrà essere assicurato il regolamento delle spese di trasporto dei prodotti, il cui ricevimento in peso e qualità dovrà essere effettuato dagli acquirenti secondo le norme emanate in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

b) della quota spese di gestione ammassi;

c) della quota spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti;

d) dell'imposta generale sull'entrata nelle misure fisse di L. 43,10 a quintale per il grano e l'orzo mondo, di L. 37,95 a quintale per l'orzo vestito, di L. 42,20 a quintale per la segale e di L. 34,55 a quintale per il granoturco.

Con le quote di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) si costituiranno tre separate gestioni, tenute dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato.

Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche effettuati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari i conguagli tra i ricavi derivanti alla gestione « granai del popolo » dai prezzi fissati al primo comma del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei conferenti all'ammasso.

Sulla base dei prezzi indicati al primo comma del presente articolo, che potranno essere variati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati i prezzi dei prodotti derivati.

Art. 2.

I molini, pastifici, panifici, grossisti, depositi provinciali e dettaglianti sono tenuti a versare allo Stato per le giacenze dei cereali di cui all'art. 1 e dei derivati esistenti alla data del 31 luglio 1945, la differenza fra i prezzi derivanti dall'applicazione del presente decreto e quelli da essi pagati.

I relativi accertamenti saranno effettuati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione col concorso delle Intendenze di finanza, le quali provvederanno al ricupero.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in tutte le provincie comprese nelle regioni indicate all'art. 1 che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto in seguito ad autorizzazione del Governo Militare Alleato o a decorrere dalla data in cui saranno restituite all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GULLO — GRONCHI — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 806.

Autorizzazione della spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta antiacridica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;
Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di adeguati mezzi finanziari per la lotta antiacridica;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alle esigenze relative alla lotta antiacridica.

La somma suddetta verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreti del Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 807.

Disposizioni per il conferimento dell'incarico delle funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani durante lo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, riguardante la istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.);
Visto il R. decreto 23 febbraio 1942, n. 369;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al disposto del 1° comma dell'art. 12 del R. decreto 23 febbraio 1942, n. 369, durante l'attuale stato di guerra le funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani possono essere conferite anche a funzionari dipendenti da Amministrazione dello Stato diversa da quella dei lavori pubblici, anche se ad ordinamento autonomo, senza limitazione di grado.

L'incaricato potrà continuare ad esercitare le funzioni conferitegli anche dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 808.

Costituzione della Commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti l'art. 155 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e l'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938, n. 1782, riguardanti la costituzione della Commissione incaricata di curare le estrazioni per l'ammortamento dei debiti redimibili;
Veduti l'art. 2 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931 e il decreto Ministeriale 30 settembre 1931, nonchè l'art. 9 del citato R. decreto 24 novembre 1938, n. 1782, concernenti la costituzione della Commissione, cui sono affidate le operazioni di sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali;
Veduti il decreto Ministeriale 6 febbraio 1940, il decreto interministeriale 31 gennaio 1941, i decreti Ministeriali 17 settembre 1941, 10 aprile 1942, 19 settembre

1942 e 23 luglio 1943, che richiamano le norme testè citate, per quanto concerne le estrazioni dei premi sui buoni novennali di scadenza 15 febbraio 1949, 15 febbraio 1950, 15 settembre 1950, 15 aprile 1951 e 15 settembre 1951;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad un'unica Commissione l'incarico di eseguire i sorteggi, sia per l'ammortamento dei debiti redimibili, sia per l'assegnazione di premi ai buoni del Tesoro poliennali, e di stabilire la costituzione della Commissione medesima;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di sorteggio, per l'ammortamento dei debiti redimibili amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali, sono effettuate a cura e sotto la responsabilità di una commissione presieduta dal direttore generale del Debito pubblico o dal funzionario che lo rappresenta.

Fanno parte della Commissione:

a) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico;

b) il capo della divisione del Gran Libro delle rendite nominative;

c) il capo di una delle divisioni amministrative di detta amministrazione, da designarsi a turno dal direttore generale, cui spetti la trattazione delle operazioni concernenti i titoli del prestito, per i quali si esegue il sorteggio;

d) un rappresentante delle casse di risparmio;

e) un rappresentante delle altre imprese di credito;

f) un agente di cambio.

I membri di cui alle lettere *d*) *e*) *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio.

Le deliberazioni della Commissione sono valide, ove intervengano non meno di cinque dei sette membri di sopra indicati.

Nel caso di assenza o di impedimento dei capi delle divisioni dell'Amministrazione del debito pubblico, considerati nel secondo comma, il direttore generale autorizza i funzionari, che rispettivamente li sostituiscono, a partecipare nella Commissione. Parimenti il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti ha facoltà, nel caso di assenza o di impedimento, di delegare un proprio rappresentante.

Rimane fermo, a norma delle disposizioni in vigore, l'intervento nella Commissione, per le estrazioni relative all'ammortamento delle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato, di un rappresentante della Direzione generale del demanio; e, per le estrazioni relative all'ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo, di un rappresentante della Banca nazionale del Lavoro.

L'ufficio di segretario della Commissione è affidato a un funzionario di gruppo *A*, appartenente alla Direzione generale del debito pubblico, designato dal direttore generale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 8. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero 809.

Istituzione del Ministero del commercio con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero del commercio con l'estero.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 14. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.